

ORIGINALE



COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 24 del 26/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.

L'anno **2017** il giorno **ventisei** del mese di **Maggio** alle ore **20:30**, nella Sede delle adunanze del Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato in data 19/05/2017 con protocollo numero 5010 è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
TOFFOLON ADA	SI
DE CARLO ANDREA	SI
BET SERENA	SI
BORIN GABRIELE	SI
PARISE GIOVANNI	SI
FRANCHI CHIARA	SI
TALLON CLAUDIO	SI

NOMINATIVO	PRESENZA
SALAMON GIANLUIGI	SI
TESOLIN FABIO	SI
VERONA ELIO	SI
PALUDETTO GIADA	SI
BONDI NICOLETTA	SI
TREVISAN GIOVANNI	NO

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Non è presente in aula l'assessore esterno Cuzzolin Sara.

Vengono nominati scrutatori i signori:
FRANCHI CHIARA, TESOLIN FABIO, PALUDETTO GIADA

Assiste Il Segretario Comunale, **Dott. Ennio Callegari**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, **Dott.ssa Ada Toffolon** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Sintesi della discussione:

De Carlo relaziona sul punto: Con la delibera in questione viene completamente rivisto il precedente regolamento del 2010 con il quale era stato istituito il mercato agricolo del martedì.

Le modifiche riguardano in particolare due aspetti.

Il primo inerente l'ambito amministrativo, con adeguamento sulla base delle nuove normative in termini di trasparenza e concorrenza, della gestione del mercato e delle procedure di rilascio dei posteggi. In particolare:

- la gestione del mercato può essere demandata ad un soggetto terzo il quale sarà scelto dall'amministrazione comunale con avviso pubblico; soggetto terzo, che dovrà chiaramente essere riconosciuto ed abilitato ai fini di una corretta gestione del mercato agricolo con il compito di certificare e controllare gli operatori che intendono partecipare;
- viene chiarito che non vi è l'obbligo da parte dei produttori che intendono partecipare al mercato, di essere iscritti ad associazioni di categoria;
- viene istituito un Comitato di Coordinamento composto da rappresentanti dell'amministrazione comunale, del soggetto gestore e degli operatori.

Il secondo aspetto è invece strettamente legato al concetto di "chilometro zero" e qualità dei prodotti posti in vendita. Nello specifico:

- provenienza riferita alla territorialità con preferenza per i produttori con aziende prossime al territorio di Annone a prescindere dalla Regione o Provincia di appartenenza. Con questo intendiamo valorizzare i prodotti locali e la filiera corta rafforzando pertanto le finalità del mercato a "km 0".
- percentuale di prodotto aziendale posto in vendita che passa da 50 al 70%.
- preferenza per le aziende a produzione BIO, settore sul quale l'amministrazione crede fortemente e non è un caso che il primo distretto di settore del Veneto abbia la propria sede proprio qui ad Annone.

La scelta di rafforzare la vendita a "Km 0" è strettamente legata all'intento del legislatore, il quale ha giustamente escluso la vendita diretta all'interno dei mercati agricoli alla disciplina in materia di commercio. Noi riteniamo altrettanto giusto, nel rispetto di chi invece opera all'interno di quest'ultima con tutte le difficoltà degli ultimi anni, che le due tipologie debbano essere distinte anche nella sostanza.

Verona chiede notizie sull'attuale gestore.

De Carlo fa presente come sia "Campagna amica".

Bondi riguardo al comitato chiede delucidazioni riguardante la composizione e le modalità di scelta.

Segretario spiega sul punto.

Bondi ritiene che con il nuovo regolamento decadranno tutte le domande con il rischio di perdere il mercato.

Sindaco rileva come sia possibile modificare l'art. 15 riguardo al comitato, risolvendo le problematiche, con la dicitura "possono essere" che sostituisce la dicitura "sono demandate".

De Carlo evidenzia le competenze del comitato.

Sindaco fa presente come sia un ulteriore soggetto evidenziando come gli strumenti vi siano già. Fa presente come sia da eliminare di conseguenza il comma 3 dell'art. 25.

Bondi ricorda quanto successo nel 2010 con l'istituzione del mercato a km 0, della posizione della minoranza di allora, scettica. Si dice felice che i consiglieri siano maturati, che vi sia un rafforzamento del regolamento e chiede che le eventuali spese non siano un pretesto per fare cassa.

De Carlo fa presente come allora non gli andava come era stato confezionato dato che si richiedeva di essere iscritti alle organizzazioni di categoria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18.05.2001, n. 228: "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 05.03.2001, n. 57" con il quale, in particolare, vengono dettate norme per consentire agli imprenditori agricoli la vendita diretta al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica Italiana, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla rispettive aziende;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20.11.2007 "Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27.12.2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";

Considerato che con il suddetto decreto il Ministero ha ritenuto opportuno promuovere lo sviluppo dei mercati in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, e ha altresì fissato le caratteristiche, le condizioni e i requisiti, che devono avere tali mercati e gli operatori che vi partecipano;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2010 con cui è stato istituito il mercato settimanale riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 20.11.2007, ed è stato approvato il Regolamento relativo al "Mercato agricolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";

Ritenuto opportuno approvare un nuovo regolamento per il funzionamento del mercato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.M. 20.11.2007;

Visto lo schema di regolamento (All. sub. A) per la disciplina del mercato agricolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, denominato Mercato degli Imprenditori Agricoli "Annone km 0";

Acquisito il parere favorevole espresso dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che predisposto l'atto ed ha sottoscritto il parere di regolarità di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

Si pone in votazione l'emendamento come proposto dal Sindaco che dà il seguente risultato: voti favorevoli 12, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Regolamento del Mercato degli Imprenditori Agricoli "Annone km 0" nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, allegato sub. A), con il quale si definiscono le modalità di svolgimento del mercato agricolo e si fissano norme e criteri per promuovere la valorizzazione e la conoscenza delle produzioni agricole locali e per corrispondere alle esigenze dei consumatori, ai sensi del D.M. 20.11.2007;
- 2) di dare atto che dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della presente deliberazione è abrogato il regolamento comunale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2010;
- 3) di assolvere all'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Organi Indirizzo Politico", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013.

e con voti favorevoli 12, all'unanimità,

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area
Ing. Raffaele Volpe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dr.ssa Paola Lucchetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa Ada Toffolon

Il Segretario Comunale
Dott. Ennio Gallegari

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23 GIU. 2017 al 8 LUG. 2017 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, 23 GIU. 2017

Il Funzionario Incaricato
Gianotto Wanda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 19 LUG. 2017 decorso il termine di VENTICINQUE giorni dalla data del 23 GIU. 2017 di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
Gianotto Wanda



COMUNE DI ANNONE VENETO
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.05.2017

INDICE

- Art. 1 – Principi e finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Riferimenti normativi
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 – Soggetti ammessi alla partecipazione al mercato
- Art. 6 – Requisiti per l'esercizio della vendita diretta
- Art. 7 – Prodotti agricoli posti in vendita
- Art. 8 – Presentazione delle domande
- Art. 9 – Formulazione della graduatoria
- Art. 10 – Modifiche dell'autorizzazione alla partecipazione
- Art. 11 – Organizzazione e posteggi
- Art. 12 – Sospensione alla partecipazione
- Art. 13 – Assegnazione degli spazi di vendita liberi per effetto di revoche o rinunce alla partecipazione
- Art. 14 – Gestione
- Art. 15 – Comitato di coordinamento
- Art. 16 – Obblighi per l'esercizio di vendita diretta
- Art. 17 – Aspetti igienico-sanitari
- Art. 18 – Prezzi di vendita
- Art. 19 – Imballaggi e smaltimento dei rifiuti
- Art. 20 – Sospensione e revoca all'autorizzazione alla partecipazione
- Art. 21 – Rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione
- Art. 22 – Controlli
- Art. 23 – Sanzioni
- Art. 24 – Vigilanza
- Art. 25 – Norme finali

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il Comune di Annone Veneto, in conformità ai principi sanciti dal Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ha istituito il Mercato degli Imprenditori Agricoli “Annone km 0”, di seguito indicato come “mercato”, volendo riconoscere l’importanza che tale forma di vendita diretta, dal produttore al consumatore, riveste per l’agricoltura locale e per il consumo sostenibile. Il mercato rappresenta un utile strumento sia per i produttori, che possono vendere i propri prodotti direttamente ai consumatori, sia per i cittadini che, altrimenti, troverebbero difficoltà a raggiungere direttamente l’azienda agricola per soddisfare il fabbisogno familiare.
2. Il Mercato degli Imprenditori Agricoli “Annone km 0” ha la finalità di:
 - a) promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli del comune di Annone Veneto, della Città Metropolitana di Venezia con particolare riferimento ai Comuni ricadenti nell’ambito del Biodistretto della Venezia Centro Orientale “BioVenezia”, delle provincie di Treviso, Pordenone e Udine (per quest’ultima limitatamente ai comuni di confinanti con la Città Metropolitana di Venezia);
 - b) promuovere azioni di informazione per i consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione e di educare il consumatore a riconoscere la qualità dei prodotti (quali DOP, DOC, IGP, DOCG e simili), la freschezza del prodotto, la contenuta distanza tra luogo di produzione e luogo di commercializzazione, la stagionalità;
 - c) promuovere la conoscenza e l’importanza delle produzioni biologiche in quanto escludono l’utilizzo di prodotti di sintesi e di organismi geneticamente modificati ma soprattutto mirano ad una tutela e valorizzazione del terreno agricolo;
 - d) valorizzare aspetti culturali locali anche attraverso l’organizzazione di iniziative legate ad arti e mestieri, recupero di coltivazioni, eccetera;
 - e) evidenziare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti con un riferimento alla stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
 - f) favorire, attraverso l’eliminazione dei vari intermediari, il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio nell’ottica di un giusto guadagno per il produttore ed un risparmio per il consumatore;
 - g) avvicinare la produzione dei prodotti al consumo, con riduzione dei tempi di trasporto delle merci e con benefici sia per l’ambiente sia per la sicurezza stradale;
 - h) promuovere la collaborazione tra i mercati agricoli presenti sul territorio italiano.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il Mercato degli Imprenditori Agricoli denominato “Annone km 0”.
2. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

Frequenza	Settimanale nella giornata di martedì
Orari	Inizio allestimento ore 6.30 – inizio orario di vendita ore 8.00 – cessazione attività di vendita ore 12.45 – sgombero area di vendita entro ore 14.00
Operatori ed area geografica	Imprenditori agricoli e/o Aziende Agricole come definiti dal successivo art. 4
Merceologia	a) Ortofrutta e trasformati, oli vegetali, piante e fiori b) Viticoltura e trasformati c) Latte, latticini e formaggi, uova, salumi, oli e grassi animali d) Carne e prodotti a base di carne, salumi, uova, oli e grassi animali e) Farine e derivati f) Miele e derivati g) Pesce e prodotti ittici
Posteggi	n. 14
Ubicazione e disposizione posteggi	Piazza Vittorio Veneto - la planimetria con la disposizione dei posteggi e le dimensioni degli stessi vengono approvate dall'Amm.ne Comunale in concerto con l'eventuale Soggetto Gestore
Attività complementari	Possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali e prodotti artigianali

3. L'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta, può autorizzare il trasferimento temporaneo del mercato e lo svolgimento di edizioni straordinarie del mercato. Nella deliberazione deve essere specificata l'area con il numero dei banchi ammessi e la data di svolgimento.
4. Su indicazione del Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 15, il Sindaco, con proprio provvedimento, può modificare temporaneamente gli orari di svolgimento del mercato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.
5. Il mercato non si svolge nelle giornate del 1 e 6 gennaio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8-25-26 dicembre.

Art. 3 – Riferimenti normativi

1. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato, oltre che dal presente regolamento e dalle varie norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, è disciplinato principalmente da:

- a) Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”;
 - b) Legge 27 dicembre 2006, n.296, art.1. comma 1065 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cosiddetta legge finanziaria 2007)”;
 - c) “Pacchetto Igiene” ovvero Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004;
 - d) Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24 “Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo”;
 - e) Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 art.4 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57” e successive modifiche e integrazioni, in particolare decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge n.35 del 2012 e decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge n.214 del 2011;
 - f) Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002;
 - g) Legge 5 agosto 1981, n.441 “Vendita a peso netto delle merci”.
2. L’esercizio dell’attività di vendita diretta all’interno del mercato non è assoggettato alla disciplina del commercio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, salvo quanto previsto dall’art.4 comma 8 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) Imprenditore agricolo/Azienda Agricola:

ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.228/01, chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano “connesse” le attività svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle predette attività, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;

b) Azienda agricola biologica:

l’azienda iscritta all’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 834/2007 e s.m.i.;

c) Coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento del bestiame ed itticoltura:

le attività dell’imprenditore agricolo dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco e le acque dolci, salmastre o marine;

d) Filiera Corta:

filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto tra il produttore e il consumatore;

e) Mercato agricolo di vendita diretta o a chilometro zero, farmer's market, greenmarket, mercato del contadino:

ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 sono delle "aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli";

f) Vendita diretta:

la commercializzazione dei propri prodotti agricoli da parte di un imprenditore agricolo effettuata direttamente al consumatore, senza passaggi intermedi rappresentati da intermediari o commercianti di qualsiasi tipo.

Art. 5 – Soggetti ammessi alla partecipazione al mercato

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, la cui ubicazione dell'azienda agricola e sua produzione sia nell'ambito territoriale amministrativo della Città Metropolitana di Venezia, della Regione Veneto e delle provincie di Pordenone e Udine (per quest'ultima limitatamente ai comuni di Latisana e Lignano)

Art. 6 – Requisiti per l'esercizio della vendita diretta

1. Gli amministratori delle imprese e degli imprenditori agricoli che partecipano al mercato non devono aver riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nell'ultimo quinquennio.
2. La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto, da parte delle aziende agricole, del presente regolamento, delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria ed amministrativa, e deve tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal Decreto Legislativo n.24/2002, dalla legge n.441/1981 e degli obblighi previsti dai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli imprenditori agricoli che trasformano prodotti alimentari sono tenuti a realizzare un manuale HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) e ad applicare il sistema di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.L. 155/97.
4. Gli imprenditori agricoli che vendono al mercato animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento di animali (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) devono dichiarare attraverso il sistema di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.L. 155/97 e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.
5. Gli imprenditori agricoli che vendono uova di galline al mercato sono tenuti a realizzare il piano annuale nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium.

Art. 7 – Prodotti agricoli posti in vendita

1. Nel mercato è consentita la vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, così come individuati ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione e trasformazione e che rappresentano non meno del 70% della capacità produttiva aziendale.
2. Per quanto attiene alla trasformazione dei propri prodotti agricoli, gli imprenditori agricoli possono anche avvalersi di imprese di trasformazione, purché siano localizzate nell'ambito territoriale di cui all'art. 5. In tal caso le etichettature devono riportare, oltre a quanto disciplinato dalle normative in materia, l'indicazione del luogo di produzione dei singoli prodotti e dell'impresa produttrice e trasformatrice. Qualora la trasformazione non avvenga in azienda, l'imprenditore agricolo deve dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale, l'origine aziendale della propria materia prima.

Art. 8 – Presentazione delle domande

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono essere autorizzati alla partecipazione al mercato agricolo, devono presentare istanza al Comune o al Soggetto Gestore nel caso di affidamento della gestione del mercato. La presentazione della domanda di autorizzazione alla partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.
2. Le domande devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli, approvati dal Comune, e formulate secondo le modalità contenute nel nell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228.

Alla domanda di partecipazione oltre alle generalità, dovrà essere allegato l'elenco dei prodotti posti in vendita con relativa stagionalità e provenienza.

Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarata/o:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art.8 della Legge n.580/1993;
- b) possesso della comunicazione di cui al l'art.4 del D.Lgs. n.228/2001 per l'esercizio della vendita diretta nel mercato;
- c) possesso dei requisiti morali previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs. n.228/2001;
- d) possesso della registrazione di azienda alimentare **SCIA/DIA** d'inizio attività di vendita diretta quale operatore del settore alimentare nel mercato o, in caso di prima registrazione, **SCIA** di operatore del settore alimentare per l'esercizio della vendita diretta nel mercato;
- e) (**SCIA/DIA**) d'inizio attività produttiva o di precedenti autorizzazioni sanitarie possedute per i locali di trasformazione.

Art. 9 – Formulazione delle graduatorie

1. Le domande considerate ammissibili partecipano alla formulazione delle graduatorie a validità annuale, applicando il seguente ordine di priorità:
 - a) aziende agricole ubicate nell'ambito del territorio comunale di Annone Veneto;
 - b) aziende agricole ubicate in comuni confinanti con il territorio di Annone Veneto;
 - c) aziende agricole ubicate nell'ambito del biodistretto della Venezia Centro Orientale "BioVenezia"

- d) aziende agricole ubicate nell'ambito della Città Metropolitana di Venezia
 - e) aziende agricole ubicate nell'ambito delle altre province venete confinanti con la Città Metropolitana di Venezia;
 - f) aziende agricole ubicate in altre province della Regione Veneto
 - g) aziende agricole ubicate in altre provincie di cui all'articolo 5.
2. Per l'assegnazione del posteggio in caso di aziende/imprese agricole provenienti dallo stesso ambito di cui ai punti sopra riportati, si procede applicando i seguenti criteri di priorità:
 - a) aziende con prodotti posti in vendita a produzione biologica;
 - b) titolarità, ovvero legale rappresentanza, in caso di società, da parte di giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e 40 anni, così come definito dalla vigente normativa;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese agricole di cui all'art. 8 della L. n. 580/1993;
 - d) eventuali criteri in materia ambientale, definiti dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'eventuale Soggetto Gestore;
 - e) sorteggio.
 3. Le graduatorie hanno validità annuale, vengono formulate per ciascuno dei settori dei prodotti posti in vendita di cui all'articolo 11. Le graduatorie possono essere aggiornate in corso d'anno limitatamente a spazi liberi non ancora assegnati.
 4. Qualora le domande di autorizzazione alla partecipazione siano complessivamente inferiori, ma per alcuni settori dei prodotti posti in vendita superiori al numero stabilito nella tabella di cui all'articolo 11, il Comune ed il Soggetto Gestore si riservano di procedere ad una compensazione fra i settori.

Art. 10 – Modifiche dell'autorizzazione alla partecipazione

1. Le imprese inserite nelle graduatorie devono comunicare entro 30 giorni al Comune o al Soggetto Gestore, nel caso di affidamento della gestione del mercato, ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, inclusa l'eventuale eliminazione di prodotti.
2. L'azienda potrà aggiornare l'elenco dei prodotti da porre in vendita, previa comunicazione formale al Comune o al Soggetto Gestore, nel rispetto della tipologia merceologica assegnata al posteggio.

Art. 11 – Organizzazione e posteggi

1. Posteggi n. 14 suddivisi come segue:

settori dei prodotti posti in vendita	numero posteggi	
Ortofrutta e trasformati, oli vegetali, piante e fiori	max	3
Viticultura e trasformati	max	3
Latte, latticini e formaggi, uova, salumi, oli e grassi animali	max	2
Carne e prodotti a base di carne, salumi, uova, oli e grassi animali	max	2
Farine e derivati	max	1
Miele e derivati	max	1
Pesce e prodotti ittici	max	2

2. La distribuzione degli spazi di vendita deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. Nell'ambito del mercato, ciascun imprenditore può essere assegnatario di un solo spazio per la vendita. È possibile l'assegnazione di spazi per la vendita a rotazione, nel caso di produzioni stagionali e/o di disponibilità periodica dell'imprenditore.
4. L'imprenditore agricolo al quale è assegnato lo spazio di vendita deve assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità oltre che manifestare ed attuare un comportamento cooperativo.
5. In caso di assenza, l'imprenditore agricolo deve comunicare tempestivamente (a mezzo fax o e-mail) al Comune o al Soggetto Gestore, nel caso di affidamento della gestione del mercato, il periodo di assenza e le connesse motivazioni.

Art. 12 – Sospensione alla partecipazione

1. L'imprenditore agricolo deve comunicare, con un preavviso di almeno dieci giorni salvo eventi imprevedibili, la volontà di sospendere temporaneamente la partecipazione al mercato, indicando il periodo. La sospensione è consentita solamente nei seguenti casi:
 - a) decesso del titolare dell'azienda o gravi impedimenti familiari, debitamente documentati;
 - b) motivi di salute o altre cause debitamente motivate;
 - c) cessazione o insufficienza stagionale della produzione agricola;

Art. 13 – Assegnazione degli spazi di vendita liberi per effetto di revoche o rinunce alla partecipazione

1. Qualora si renda libero uno spazio di vendita per effetto di una revoca dell'autorizzazione o di una rinuncia, si procede allo scorrimento della graduatoria del settore dei prodotti posti in vendita, con successivo rilascio di una nuova concessione di posteggio al primo imprenditore classificato in posizione utile.

Art. 14 – Gestione

1. La gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato può essere affidata ad un Soggetto Gestore, individuato dalla Giunta nel rispetto delle normative vigenti;
2. Il Soggetto Gestore dovrà assicurare la partecipazione al mercato ai produttori iscritti o meno alle associazioni di categoria.
3. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo osservare il presente regolamento e farlo osservare ai partecipanti al mercato.
4. Il Soggetto Gestore opera in relazione e collaborazione con il Comitato di Coordinamento; in particolare:
 - a) garantisce l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (ad esempio occupazione costante degli spazi di vendita, allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, rotazione degli imprenditori, esposizione chiara delle informazioni ai clienti, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;

- b) predispone e aggiorna le planimetrie e le graduatorie delle aziende agricole partecipanti, curandone tutti gli adempimenti amministrativi, da presentare alla valutazione e approvazione del Comune;
 - c) gestisce il rapporto con gli operatori;
 - d) gestisce il rapporto con il Comune;
 - e) gestisce il rapporto con i consumatori e clienti del mercato;
 - f) verifica la qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli messi in vendita;
 - g) verifica il rispetto dei requisiti di tracciabilità ed igienico-sanitari dei prodotti agricoli messi in vendita;
 - h) esercita attività di tutela sul rispetto del presente regolamento da parte degli imprenditori agricoli partecipanti alle edizioni del mercato ed in particolare su ogni attività messa in atto che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti nello svolgimento del mercato;
 - i) rileva e monitora costantemente i prezzi;
 - j) detiene un registro delle presenze e delle assenze degli imprenditori agricoli;
 - k) promuove il mercato;
 - l) organizza iniziative collaterali di carattere culturale, didattico, dimostrativo e di promozione legate ai prodotti agricoli ed artigianali del territorio in concerto con l'Amm.ne Comunale.
5. Il Soggetto Gestore si impegna a fornire al Comune ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria e utile allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo in capo al Comune.
 6. L'affidamento al Soggetto Gestore ha durata di tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Soggetto Gestore.
 7. Nel caso di revoca da parte del Comune per inadempienza del Soggetto Gestore agli obblighi di cui al presente regolamento, la gestione straordinaria del mercato verrà svolta dal Comune fino all'aggiudicazione ad nuovo Soggetto Gestore. I costi e danni eventuali saranno posti a carico del Soggetto Gestore revocato.

Art. 15 – Comitato di Coordinamento

1. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento della gestione delle attività svolte nel mercato possono essere demandate al Comitato di Coordinamento, nominato dal Comune, così composto:
 - a) n. 2 rappresentanti del Comune, di cui uno avente funzioni di presidente;
 - b) n. 1 rappresentante del Soggetto Gestore;
 - c) n. 1 rappresentante degli operatori partecipanti al mercato indicato a maggioranza dagli stessi.
2. In caso di parità di votazione, il voto del presidente vale doppio.
3. Il Comitato di Coordinamento è regolarmente costituito anche con la presenza di un unico rappresentante tra Soggetto Gestore e rappresentante degli operatori.
4. I rappresentanti del Comitato di Coordinamento restano in carica tre anni.
5. Il Comitato di Coordinamento è convocato dal presidente; si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo richiedano due dei componenti.
6. Le funzioni del Comitato di Coordinamento riguardano in particolare gli indirizzi sulle modalità organizzative (incluse le decisioni sul posizionamento di eventuali strutture espositive aggiuntive necessarie) e gestionali del mercato, gli indirizzi sull'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali, il controllo e la tutela dell'immagine del mercato.

Art. 16 – Obblighi per l'esercizio di vendita diretta

1. Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato sono obbligati ad osservare il presente regolamento.
2. Gli imprenditori devono altresì osservare eventuali regole imposte dal Soggetto Gestore, rientranti nell'ambito discrezionale di quest'ultimo, ma nel rispetto del presente regolamento.
3. Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato s'impegnano ad assicurare la propria presenza al mercato con continuità e puntualità.
4. La vendita dei prodotti, che devono provenire esclusivamente dalla propria azienda, deve avvenire per il 70% della capacità produttiva aziendale nel rispetto del settore prevalente dei prodotti di appartenenza dichiarato nella domanda di partecipazione al mercato; mentre la vendita di altri prodotti, deve avere carattere residuale e non oltre il 30% della capacità produttiva aziendale.
5. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
6. Ogni imprenditore, nella giornata di mercato, deve garantire la cura dell'allestimento della struttura espositiva, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per i contenitori o le attrezzature destinate al trasporto e alla conservazione, e favorire una corretta e trasparente informazione a favore del consumatore.
7. Le strutture espositive di vendita devono essere tutte uguali nell'aspetto estetico ed uniformi (forma, colore, ...), seppur di dimensioni diverse, ovvero devono essere approvate dal Comune, anche su proposta del Soggetto Gestore. Non è consentita la sosta di automarket e/o veicoli per la vendita, ad eccezione dei veicoli refrigerati di cui al successivo articolo.
8. Nelle strutture espositive è obbligatoria l'apposizione del nominativo dell'azienda agricola ed è consentita l'attestazione di Certificazione Biologica (che annualmente gli organismi preposti al controllo delle aziende biologiche rilasciano alle aziende interessate) ed eventualmente altri loghi (secondo le indicazioni che devono essere stabilite dal Comitato di Coordinamento) che rafforzino l'identità di imprenditore agricolo.
9. All'interno delle strutture espositive è consentita l'esposizione di fotografie e di cartelloni promozionali della propria azienda agricola ed eventuali attestati di frequenza ai corsi.
10. Gli imprenditori agricoli partecipanti alle giornate di mercato sono obbligati a rispettare gli orari previsti dal presente regolamento e/o previsti in apposita Ordinanza Sindacale.
11. Le spese per la concessione di spazio di vendita, raccolta rifiuti ed eventuale fornitura di energia elettrica, acqua sono imputate agli imprenditori sulla base dei periodi di copertura temporale indicati nella stessa concessione, indipendentemente dall'effettiva presenza al mercato e devono essere pagate al Comune.
12. Ad eccezione dei veicoli attrezzati e autorizzati alla sosta da parte del Comune, i veicoli degli imprenditori agricoli devono essere parcheggiati al di fuori dell'area del mercato una volta effettuate le operazioni di carico e scarico, negli orari prestabiliti per l'allestimento e lo sgombero.
13. Gli imprenditori agricoli hanno l'obbligo di custodire, in originale, nella giornata di mercato l'autorizzazione alla partecipazione e la concessione dello spazio di vendita, rilasciata dal Comune, o in sostituzione un documento attestante l'assegnazione dello spazio di vendita da parte del Soggetto Gestore e di esibire tale documentazione in caso di controllo da parte degli organi preposti.

14. Ogni imprenditore assegnatario di posteggio deve versare, se prevista, una quota di partecipazione al Soggetto Gestore per i servizi svolti per l'organizzazione ed il funzionamento del mercato, che verrà validata dal Comitato di Coordinamento.

Art. 17 – Aspetti igienico-sanitari

1. La vendita diretta di prodotti agricoli è soggetta alla disciplina del cosiddetto “Pacchetto Igiene” che ingloba diverse normative comunitarie raccolte a dare indicazioni per le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento dei prodotti alimentari (Reg. CE n.178/2001, Reg. CE n.852/2004, Reg. CE n.853/2004).
2. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con propria Ordinanza del 3 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli alimenti portati al Mercato devono essere salubri, idonei al consumo umano dal punto di vista igienico. Gli agricoltori, in quanto operatori del settore alimentare (OSA), sono responsabili della sicurezza che deve essere garantita a tutti i livelli della filiera.
4. Ai sensi del Reg. CE n.178/2002 di introduzione del sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari, l'agricoltore è tenuto a dare precisa informazione ai clienti sull'origine dei prodotti.
5. L'azienda che produce e manipola prodotti alimentari deve essere in possesso del manuale di autocontrollo (HACCP), ai sensi del D.L. 155/97.
6. Nel caso di vendita di prodotti alimentari altamente deperibili, al fine del mantenimento della catena del freddo, oltre all'obbligo di utilizzo di impiantistica di condizionamento alimentare, è consentita la sosta di veicoli refrigerati, omologati ai sensi della norma vigente, all'interno degli spazi autorizzati dal Comune.
7. Al fine del mantenimento della catena del freddo, è consentito l'uso di energia elettrica proveniente da impianti pubblici o, in caso di malfunzionamento ed in situazioni di emergenza, generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi anti-inquinamento.

Art. 18 – Prezzi di vendita

1. I prodotti esposti per la vendita devono recare, in modo chiaro e leggibile al consumatore, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo e individuate a tal scopo dal Soggetto Gestore. Qualora i prodotti non siano esponibili, l'imprenditore deve esporre un cartello-prezzi all'interno della propria struttura espositiva, contenente l'elenco dei prodotti ed il loro relativo prezzo.
2. L'imprenditore deve dotarsi di attrezzature e strumenti di misura a norma di legge.

Art. 19 – Imballaggi e smaltimento dei rifiuti

1. Gli imprenditori agricoli devono adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, a favorire materiali riciclabili e/o compostabili ed imballaggi riutilizzabili.
2. Gli imprenditori agricoli devono impegnarsi alla salvaguardia dell'ambiente e ridurre il più possibile i rifiuti derivanti dall'attività di vendita diretta al mercato.
3. Gli imprenditori agricoli, partecipanti ad ogni edizione del mercato, sono tenuti a lasciare i luoghi mercatali puliti e sgombri da qualsiasi rifiuto, preso atto che i rifiuti devono essere il più possibile ridotti, smaltiti in azienda senza pericolo per la salute dell'uomo e nell'ottica di differenziazione, di reimpiego e di riciclaggio degli stessi nelle proprie aziende.

4. Laddove il Comune accerti che gli imprenditori agricoli non abbiano assolto alla raccolta dei rifiuti, le spese di raccolta, pulizia e di spazzamento dell'area vengono addebitate equamente tra gli imprenditori agricoli partecipanti all'edizione del mercato.

Art. 20 – Sospensione e revoca all'autorizzazione alla partecipazione

1. L'autorizzazione alla partecipazione al mercato è sospesa dal Comune:
 - a) qualora vengano meno i requisiti in capo all'imprenditore agricolo di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale; la partecipazione è sospesa, previa diffida, da trenta a novanta giorni, termine entro il quale l'imprenditore può riprendere la partecipazione, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune;
 - b) qualora venga accertato che l'imprenditore agricolo metta in vendita prodotti, seppur di propria produzione, diversi da quelli dichiarati nella domanda di partecipazione al mercato ovvero per i quali è stato autorizzato alla partecipazione; la partecipazione è sospesa, previa diffida, per trenta giorni, termine entro il quale l'imprenditore può riprendere la partecipazione, dandone preventiva comunicazione al Comune;
 - c) qualora, dopo l'accertamento della violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte del Comune o altri organi competenti, venga accertata un'ulteriore violazione, la partecipazione è sospesa, previa diffida, per trenta giorni, al termine dei quali l'imprenditore può riprendere la partecipazione, dandone preventiva comunicazione al Comune;
2. L'autorizzazione alla partecipazione è revocata dal Comune:
 - a) nel caso in cui l'imprenditore agricolo non utilizzi lo spazio di vendita assegnato per periodi di tempo, anche non consecutivo, complessivamente superiori al dieci per cento delle giornate di periodo di validità dell'assegnazione;
 - b) qualora l'imprenditore non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione, disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - c) qualora l'imprenditore non ripristini i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a);
 - d) qualora l'autorizzazione sia stata sospesa per due volte durante il periodo di riferimento dell'assegnazione dello spazio di vendita;
 - e) qualora l'imprenditore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento, tranne il caso di cui al precedente comma 1 lettera a.);
 - f) qualora l'imprenditore commetta più di tre violazioni alle norme del presente regolamento, commesse anche in tempi diversi, e comunque entro l'anno solare.
3. Nessun rimborso del canone pagato per l'occupazione di suolo pubblico è dovuto in caso di revoca e/o di sospensione.
4. I casi di sospensione e revoca della concessione in capo al Soggetto Gestore, sono previsti nella convenzione sottoscritta tra il Comune e il Soggetto gestore.

Art. 21 – Rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione

1. L'imprenditore agricolo può comunicare, con un preavviso di almeno dieci giorni, la rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione, previa presentazione di comunicazione al Comune e/o

al Soggetto Gestore. L'avvenuta comunicazione di cessazione comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Art. 22 – Controlli

1. I controlli sul rispetto delle norme in materia, del presente regolamento sono di competenza del Soggetto Gestore, che si avvale anche di altri corpi ed istituzioni preposti.
2. Il controllo dell'attività del Soggetto Gestore è di competenza del Comune.

Art. 23 – Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla Legge n.689/1981 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'autorità competente a ricevere i rapporti di cui alla Legge n.689/1981 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni è il Sindaco del Comune.
3. Le infrazioni e le violazioni al presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi sanzionabili, quando non contemplate nelle norme vigenti, in via pecuniaria con il pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. n.267/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24 – Vigilanza

1. Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'imprenditore agricolo, in cui si svolgono la produzione e/o allevamento.
2. L'Azienda USL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione dell'impresa.

Art. 25 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno corrispondente alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed abroga il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29 novembre 2010.
2. In fase transitoria ai fini della sperimentazione del nuovo regolamento, viene confermato l'attuale gestore fino all'intero anno 2018.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente.